



La comunicazione dell'elenco clienti, richiesta dall'agenzia delle entrate (ai sensi dell'art.21 del Decreto Legge n.78/2010) a tutti coloro che non appartengono al cosiddetto "regime dei contribuenti minimi", come si concilia con l'obbligo deontologico della riservatezza?

Parere del consulente fiscale dell'Ordine, dott. Filippo Fabbrica

Nel nostro Ordinamento giuridico - al quale appartiene anche il sistema ordinistico (che dall'Ordinamento giuridico è stato riconosciuto o creato) - esiste una precisa gerarchia delle fonti.

A tutte le fonti è sovraordinata la Costituzione, che enuncia i principi ai quali tutte le fonti di rango inferiore devono sottomettersi (pena la loro illegittimità costituzionale).

Al di sotto della Costituzione si trova la Legge ordinaria, che deve essere conforme ai principi costituzionali, ma alla quale sono subordinati gli atti normativi di livello inferiore.

Ebbene - a mio parere - se una legge impone un comportamento (quale l'art. 21 del Decreto Legge n. 78/2010) - tale comportamento è obbligatorio, a meno che la legge non sia incostituzionale (e venga dichiarata tale dalla Corte Costituzionale).

La deontologia - citata in astratto in alcuni provvedimenti di legge (nel nostro caso è interessante l'art. 28 della Legge n. 56/1989 contenente l'ordinamento della professione di Psicologo) - ha certamente un valore di norma interna al singolo ordinamento professionale, ma è norma di rango inferiore (per l'Ordinamento generale) rispetto alla Legge.

Per questa ragione, qualora un professionista valutasse preponderante una norma deontologica, ed in base ad essa contravvenisse ad un obbligo previsto da una norma di legge, sarebbe soggetto alla sanzione prevista dalla norma di legge e non costituirebbe esimente l'esistenza della norma deontologica.

Al contrario, qualora un professionista rispettasse una norma di legge (magari contravvenendo ad una norma deontologica), l'Ordinamento professionale potrebbe in astratto sanzionarlo ma - a mio parere - un giudice rimuoverebbe gli effetti della sanzione ordinistica per effetto della gerarchia sopra accennata.

Pertanto la "Comunicazione" richiesta dalla Legge non ha alcun bisogno di conciliarsi con la deontologia, ma è quest'ultima che (agli occhi dell'Ordinamento giuridico generale) deve "piegarsi" di fronte alla legge.